



Ordinanza n. 289 del 14 LUG. 2020

OGGETTO: Individuazione della struttura dirigenziale di primo livello di supporto al Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, e disciplina del suo funzionamento, assegnazione delle risorse e dell'organico minimo del personale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 31, comma 6, lettera a), della l.r. 8/2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (*Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta*), che, all'articolo 1, comma secondo, sopprime la Provincia di Aosta costituendo la Valle d'Aosta in circoscrizione autonoma con capoluogo in Aosta e, all'articolo 12, comma primo, n. 11, prevede che: "*Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la Valle d'Aosta ha competenza amministrativa nelle seguenti materie: ...11) tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia*";

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (*Statuto speciale per la Valle d'Aosta*);

VISTO il decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (*Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta*), e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui: "*1. Ai sensi e per gli effetti della norma soppressiva della provincia di Aosta, di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, le funzioni e i compiti che le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuiscono alla provincia competono alla regione, in quanto non siano già compresi nelle attribuzioni della medesima, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle altre vigenti disposizioni; in tale ambito la regione si sostituisce alla provincia nei rapporti intersoggettivi. 2. Le altre disposizioni della legge n. 142 del 1990 relative all'ordinamento della provincia non trovano applicazione nella Valle d'Aosta, salvi i provvedimenti che la regione può adottare nell'esercizio delle proprie competenze. 3. Per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, si applicano in materia finanziaria le disposizioni dell'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690*";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*);

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

ATTESO che il decreto-legge 32/2019, testé citato, all'articolo 4:

- comma 2, prevede che: *“Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, l'autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati”*;
- comma 3, prevede che: *“Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), ai sensi della quale: *“è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 42;

ATTESO che il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 22, testé citato:

- all'articolo 7ter (*Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica*) prevede che: *“1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei*

principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. 3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento. 4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane: a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata; b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.”.

- all'articolo 8 prevede che: *“Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;*

VISTA la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (*Assestamento al bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) e, in particolare, l'articolo 31 (*Misure urgenti in materia di edilizia scolastica per fronteggiare l'emergenza COVID-19*), commi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 11;

ATTESO che la l.r. 8/2020, testé citata, all'articolo 31:

- comma 1, prevede che: *“Al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza, garantendo l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in attuazione degli articoli 7ter e 8 del decreto-legge 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 41/2020, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta), i Sindaci e il Presidente della Regione operano, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in deroga alla disciplina statale e regionale in materia di contratti pubblici, ivi inclusa la normativa regionale in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza”;*

- comma 3, prevede che: *“Ai commissari straordinari compete l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione degli interventi di edilizia scolastica, anche sospesi, finalizzati a garantire la ripresa e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza, nonché per l’avvicendamento delle sedi scolastiche necessario all’esecuzione di lavori concernenti i plessi regionali e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021. A tal fine, essi provvedono anche all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, d’intesa, in caso di progetti di competenza degli enti locali, con il Presidente della Regione”*;
- comma 4, prevede che: *“Nell’esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, il Presidente della Regione si avvale, per le attività tecnico-amministrative connesse alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento, al controllo, all’esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari, nonché per l’istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata al raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019, di una struttura dirigenziale di primo livello di supporto al commissario, il cui dirigente assume le funzioni di soggetto attuatore, individuata con ordinanza ai sensi del comma 6, lettera a), tra le strutture regionali, cui può essere assegnato ulteriore personale di altre strutture non strettamente legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica. Per lo svolgimento di tali attività, compreso l’incarico di RUP, la predetta struttura può avvalersi, su disposizione del commissario, anche di soggetti esterni, con oneri a valere sulle disponibilità finanziarie degli interventi da realizzare”*;
- comma 6, lettere a), b) ed e), prevede che: *“Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 3, i Sindaci e il Presidente della Regione, con ordinanza:*
 - a) individuano la struttura dirigenziale di primo livello e l’ufficio tecnico, con funzioni di supporto al commissario, di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 5, disciplinano il loro funzionamento, attribuiscono le risorse finanziarie e definiscono l’organico minimo del personale da assegnare per lo svolgimento di dette funzioni;*
 - b) approvano, sentito l’Assessore all’Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, il piano straordinario per l’avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l’anno scolastico 2020/2021, con l’individuazione degli interventi di edilizia scolastica urgenti necessari ad attuarlo;*
 - (...)*
 - e) dispongono ogni altra misura necessaria a garantire l’attuazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al presente articolo”*;

RILEVATA la necessità di individuare, preliminarmente rispetto ad ogni altra determinazione relativa all’attuazione degli interventi di edilizia scolastica necessari a garantire l’avvio in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, i criteri generali al fine di assicurare, sotto il profilo organizzativo ed applicativo, il rispetto di principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento;

RILEVATA, altresì, la necessità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, commi 1, 4 e 6, lettera a), della l.r. 8/2020, di individuare fino al 31 dicembre 2020 la struttura dirigenziale di primo livello di cui il Presidente della Regione (di seguito, anche Commissario), nell’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 31 della l.r. 8/2020, si avvale per le attività tecnico-amministrative connesse alla programmazione, alla progettazione, all’affidamento, al controllo, all’esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari, nonché per l’istruttoria tecnica e amministrativa finalizzata al raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019,

di disciplinare il suo funzionamento, di attribuire le risorse finanziarie e di definire l'organico minimo del personale da assegnare per lo svolgimento di dette funzioni;

RITENUTO, pertanto, di individuare fino al 31 dicembre 2020 quale struttura dirigenziale di primo livello con funzioni di supporto al Commissario per le attività e l'istruttoria suddette, in ragione dell'esperienza acquisita nella gestione di precedenti emergenze verificatesi nel territorio regionale, il Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio (di seguito, struttura regionale di supporto), il cui dirigente Ing. Raffaele Rocco assume le funzioni di soggetto attuatore (di seguito, soggetto attuatore) ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della l.r. 8/2020, ed è responsabile della struttura regionale di supporto;

RITENUTO, inoltre, che, al fine di garantire la massima efficienza organizzativa, nello svolgimento delle funzioni di supporto all'attività del Commissario il soggetto attuatore e la struttura regionale di supporto si avvalgano di un organico minimo costituito da un funzionario di categoria D e da un operatore specializzato con profilo di coadiutore di categoria B2, individuati dal soggetto attuatore, con propria ordinanza, nell'ambito del personale del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio, i quali sono prioritariamente destinati all'esercizio delle suddette funzioni per il periodo necessario a garantire l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica diretti a garantire l'avvio in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021;

RITENUTO, altresì, che, fermi restando la collaborazione con tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e il coordinamento, per le questioni relative alla programmazione scolastica, con la Sovrintendenza agli studi, nello svolgimento delle funzioni di supporto all'attività del Commissario il soggetto attuatore e la struttura regionale di supporto possano avvalersi, se necessario, di ulteriore personale, anche assegnato, non strettamente legato alla gestione dell'emergenza epidemiologica e dei dirigenti del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio e delle strutture allo stesso sottordinate, nonché del Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica e delle strutture ad esso sottordinate;

RITENUTO, inoltre, che il soggetto attuatore mediante la struttura regionale di supporto coadiuvi il Commissario nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della l.r. 8/2020, svolgendo le seguenti funzioni e attività:

- a) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, all'affidamento, al controllo e all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari previsti dal programma degli interventi approvati dal commissario ai sensi dell'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020, anche avvalendosi, su disposizione del Commissario, di soggetti esterni; secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lettera d), della l.r. 8/2020, il responsabile unico del procedimento è, in ogni caso, nominato dal Commissario e deve essere uno solo per tutti gli interventi inseriti nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020;
- b) istruttoria tecnica e amministrativa relativa ai progetti di intervento e alle richieste provenienti dagli enti locali e dai dirigenti scolastici, finalizzata, nel caso di interventi di competenza dei Comuni, al raggiungimento dell'intesa di cui agli articoli 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019 e 31, comma 5, della l.r. 8/2020 e, nel caso di

interventi di competenza della Regione, all'inserimento degli stessi nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020;

- c) gestione dell'apposita sezione web del Commissario istituita all'interno del sito istituzionale della Regione, nella quale sono pubblicati tutti gli atti relativi all'esercizio dei poteri del Commissario e alle funzioni del soggetto attuatore;
- d) monitoraggio e rendicontazione quindicinali al Commissario sull'attuazione delle attività e del programma degli interventi e sul loro stato di avanzamento, con trasmissione di una relazione corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta per ogni intervento;

RITENUTO, anche, che il soggetto attuatore, nell'esercizio delle suddette funzioni e attività, operi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 della l.r. 8/2020 e dalle ordinanze attuative del Commissario, con proprie ordinanze da comunicare entro due giorni dalla loro adozione al Commissario;

RITENUTO, infine, che, per la realizzazione degli interventi previsti dal piano straordinario per l'avvio e lo svolgimento delle attività didattiche e convittuali in condizioni di sicurezza e in presenza per l'anno scolastico 2020/21 di cui all'articolo 31, comma 6, lettera b), della l.r. 8/2020, come dettagliati dal comma 7 del medesimo articolo, occorra attribuire alla struttura di supporto del Commissario le necessarie risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 31, comma 11, della l.r. 8/2020, con esclusione di quelle relative agli interventi di cui all'articolo 31, comma 9, della l.r. 8/2020, dovendosi, pertanto, procedere con la conseguente variazione di bilancio;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità per provvedere ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 11, della l.r. 8/2020;

ORDINA

Art. 1

(Individuazione e funzionamento della struttura regionale di supporto e del soggetto attuatore)

1. Il Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio è individuato fino al 31 dicembre 2020 quale struttura dirigenziale di primo livello con funzioni di supporto (di seguito, struttura regionale di supporto) al Presidente della Regione nell'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 31 della l.r. 8/2020 (di seguito, Commissario).
2. Il Coordinatore del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio (di seguito, soggetto attuatore), Ing. Raffaele Rocco, assume le funzioni di soggetto attuatore ed è responsabile della struttura regionale di supporto.
3. Nello svolgimento delle funzioni di supporto al Commissario, il soggetto attuatore e la struttura regionale di supporto dispongono di un organico minimo costituito da un funzionario di categoria D e da un operatore specializzato con profilo di coadiutore di categoria B2, individuati dal soggetto attuatore stesso con propria ordinanza nell'ambito del personale del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio, i quali sono

prioritariamente destinati all'esercizio delle suddette funzioni per il periodo necessario ad assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica diretti a garantire l'avvio in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021.

4. Fermi restando la collaborazione con tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e il coordinamento, per le questioni relative alla programmazione scolastica, con la Sovrintendenza agli studi, nello svolgimento delle funzioni di supporto al Commissario il soggetto attuatore e la struttura regionale di supporto possono avvalersi, se necessario, di ulteriore personale, anche assegnato, non strettamente legato alla gestione dell'emergenza epidemiologica e dei dirigenti del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio e delle strutture allo stesso sottordinate, nonché del Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica e delle strutture ad esso sottordinate.
5. Il Commissario ha sede in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1, mentre il soggetto attuatore e la struttura regionale di supporto hanno sede in Aosta, Via Promis n. 2/A.
6. È istituita un'apposita sezione web del Commissario all'interno del sito istituzionale della Regione, nella quale sono pubblicati tutti gli atti relativi all'esercizio dei poteri commissariali e alle funzioni del soggetto attuatore.

Art. 2

(Funzioni del soggetto attuatore e della struttura regionale di supporto)

1. Il soggetto attuatore mediante la struttura regionale di supporto coadiuva il Commissario nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della l.r. 8/2020, svolgendo le seguenti funzioni e attività:
 - a) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, all'affidamento, al controllo e all'esecuzione e al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari previsti dal programma degli interventi approvati dal commissario ai sensi dell'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020, anche avvalendosi, su disposizione del commissario, di soggetti esterni; secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lettera d), della l.r. 8/2020, il responsabile unico del procedimento è, in ogni caso, nominato dal Commissario e deve essere uno solo per tutti gli interventi inseriti nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020;
 - b) istruttoria tecnica e amministrativa relativa ai progetti di intervento e alle richieste provenienti dagli enti locali e dai dirigenti scolastici, finalizzata, nel caso di interventi di competenza dei Comuni, al raggiungimento dell'intesa di cui agli articoli 4, comma 2, secondo periodo, del d.l. 32/2019 e 31, comma 5, della l.r. 8/2020 e, nel caso di interventi di competenza della Regione, all'inserimento degli stessi nel piano straordinario di cui all'articolo 31, commi 6, lettera b), e 7, della l.r. 8/2020;
 - c) gestione della sezione web del Commissario di cui all'articolo 1, comma 6, della presente ordinanza;
 - d) monitoraggio e rendicontazione quindicinali al Commissario sull'attuazione delle attività e del programma degli interventi, e sul loro stato di avanzamento, con trasmissione di una relazione corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta per ogni intervento.

2. Il soggetto attuatore, nell'ambito dell'esercizio delle suddette funzioni e attività di cui al comma 1, opera, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 della l.r. 8/2020 e dalle ordinanze attuative del Commissario, con proprie ordinanze da comunicare entro due giorni dalla loro adozione al Commissario.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse complessive destinate dall'articolo 31, comma 11 della l.r. 8/2020 al finanziamento del piano di cui all'articolo 31, comma 6, lettera b), della l.r. 8/2020, sono determinate in euro 2.750.000 per l'anno 2020, in euro 2.000.000 per l'anno 2021 e in euro 2.000.000 per l'anno 2022.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020/2022:
 - a) nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 2.500.000 nel 2020, euro 2.000.000 nel 2021 ed euro 2.000.000 nel 2022;
 - b) nella missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 250.000 nel 2020.
3. Le risorse di cui al comma 1 saranno attribuite alla struttura individuata dall'articolo 1, comma 1, mediante variazione di bilancio cui la competente struttura dell'Assessorato alle Finanze, attività produttive e artigianato provvede entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
4. Dalla data di cessazione dell'efficacia della presente ordinanza, le risorse finanziarie impegnate e non ancora liquidate sono riassegnate ad una o più strutture dirigenziali con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore e pubblicazione)

1. La presente ordinanza è efficace dal 14 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
2. La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/amministrazionetrasparente>).
3. La presente ordinanza è trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Coordinatore del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio, in qualità di soggetto attuatore.
4. La presente ordinanza è altresì trasmessa al Coordinatore del Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica, al Coordinatore del Dipartimento

Sovrintendenza agli Studi, al Coordinatore del Dipartimento Bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e Vigili del fuoco, ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione

Renzo Testolin

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Renzo Testolin", written over the printed name.